



COMUNE DI PULSANO

! (Provincia di Taranto)

Ordinanza n. 12

IL SINDACO

VISTE:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19."
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale."
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- le ordinanze adottate dal Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia in data 21 e 23 febbraio 2020, adottate per far fronte all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19;
- le circolari del Prefetto della Provincia di Brescia prot. n. 17349/ fase. 522/2020 cat. 15.1.172 del 2 marzo 2020 e n. 18393/20.4A.6/PC del 5 marzo 2020;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 1, lettera q) del DPCM 08/03/2020 che testualmente recita "sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto ..."

CONSIDERATO:

- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale e sia su quello locale;
- l'indirizzo generale e costante dei decreti e delle circolari sopra citate, oltre che gli inviti da parte di istituzioni politiche e sanitarie nel senso di ridurre quanto più possibile le riunioni, soprattutto se al chiuso, privilegiando modalità telematiche per il loro svolgimento;
- che la situazione di emergenza richiede, comunque agli enti di adottare tutti i provvedimenti possibili finalizzati a garantire il funzionamento dell'attività amministrativa;

ATTESO che il decreto di emergenza adottato dal Consiglio dei Ministri n. 6 del 23/02/2020 all'art. 2 prevede che le Autorità competenti hanno la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia anche fuori dai casi previsti dal decreto;

PRESO ATTO che né lo Statuto né il Regolamento comunale sul funzionamento degli organi collegiali prevedono che la Giunta possa riunirsi in contesti diversi collegati mediante videoconferenza e simili sistemi;

RILEVATO, comunque, per giurisprudenza costante e prevalente, che i termini "partecipazione", "intervento", "presenza", ovunque adoperati, non implicano alcuna particolare modalità di partecipazione, di intervento o di presenza, ma anzi vanno letti in senso ampio come comprensivi della fattispecie della tele/video conferenza, in forza dei canoni di interpretazione estensiva (all'interno dello spazio individuato dalla lettera della legge), teleologica (cioè in rapporto alla finalità perseguita: consentire il dibattito e la votazione simultanei) ed evolutiva (che impone di tener conto di ciò di cui non poteva tener conto il legislatore storico);

RITENUTO, pertanto, che la compresenza nel medesimo luogo fisico possa ritenersi, anche per la giunta comunale, un presupposto non indispensabile per assicurare il pieno rispetto di tutte le forme procedurali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni, se si considera il grado di interazione tra persone site in luoghi diversi che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire;

RICHIAMATE le sotto riportate disposizioni di legge, pur non riferite espressamente all'attività degli organi collegiali degli enti locali ma a quella più in generale amministrativa, sorfo la chiara dimostrazione di un indirizzo legislativo volto a potenziare il ricorso agli strumenti telematici:

- articolo 3 bis l. 241/1990 ("Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati");*
- articolo 14, comma 1, l. 241/1990 ("La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti");*
- articolo 12 d. lgs. 82/2005 e in particolare comma 1 ("Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice*

in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)”) e comma 3 bis (“I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo”);

- d) *articolo 45, comma 1, d. lgs 82/2005 (“I documenti trasmessi da soggetti giuridici ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale”).* !

Considerato che varie disposizioni di legge (art. 3-bis della legge n. 241/1990, art.1 2 del d.lgs. 82/2005, art. 45 comma 1 del d.lgs 82/2005) sono la chiara dimostrazione, come ha avuto modo di sottolineare il Consiglio di Stato nel parere n. 571 del 10.3.2020 della Commissione Speciale circa l'interpretazione delle disposizioni emergenziali più recenti in materia di svolgimento delle adunanze del Consiglio di Stato con collegamento dei giudici da remoto, “di un indirizzo legislativo volto a potenziare il ricorso a strumenti telematici”, risultando “il collegamento da remoto...una modalità alternativa allo svolgimento in aula dei lavori purché sia garantita la riservatezza del collegamento e la segretezza”;

Ritenuto, pertanto, opportuno, definire prime regole per lo svolgimento delle sedute di giunta in modalità di audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza, anche in ragione di dover assicurare il continuo svolgimento delle funzioni istituzionali pur in presenza delle vigenti e future disposizioni emanate dalle Autorità a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 per contrastare il diffondersi del virus Covid-19, rispettando comunque il principio di collegialità delle deliberazioni e quello dell'accertamento in modo inequivocabile del voto espresso dai singoli componenti su ogni singolo oggetto posto in discussione e votazione;

Sentito il Segretario Generale ed i Responsabili di Settore;

ORDINA

che durante il periodo di emergenza COVID-19, la Giunta possa riunirsi a distanza in modalità telematica;

DISPONE

CHE per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche la Giunta si avvale di idonea piattaforma telematica che garantisca l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e la segretezza;

CHE la convocazione delle adunanze avviene con modalità ordinaria a mezzo email ai componenti aventi diritto contenente l'ordine del giorno, la documentazione utile per l'esame degli argomenti e delle proposte di deliberazione poste ad esame ed approvazione;

CHE la convocazione contenga l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui si svolge la adunanza, con la possibilità di partecipare con la modalità del meeting online in sistema chiuso (teleconferenza, videoconferenza, chat) ed il componente della Giunta garantisce, col suo collegamento, di fare uso esclusivo e protetto della partecipazione;

CHE le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di: a) visione degli atti della riunione; b) intervento nella discussione; c) votazione;

CHE l'adunanza telematica è utilizzata per tutte le deliberazioni sulle materie di competenza della Giunta e che la successiva deliberazione indicherà la modalità di svolgimento e seduta telematica;

CHE il Segretario generale accerta l'identità dei partecipanti all'inizio di seduta con una tolleranza di quindici minuti rispetto all'orario fissato per la riunione nella convocazione. La seduta è aperta dal Sindaco o, in sua assenza rispettivamente dal Vicesindaco o dall'Assessore anziano in caso di assenza di entrambi; il numero legale è verificato in corso di seduta, solo all'inizio della votazione di ciascun punto posto all'ordine del giorno;

CHE l'adunanza con la modalità telematica viene redatto un report a cura del Segretario che dovrà precisare il giorno e l'ora della seduta, i presenti e l'oggetto di tutte le deliberazioni approvate che dovrà essere sottoscritto digitalmente dal Segretario generale e inviato via e-mail ai componenti della Giunta, ai Responsabili e all'ufficio Segreteria;

il verbale delle deliberazioni assunte, si intende assunto con l'indicazione della modalità telematica nel luogo fissato nell'avviso di convocazione e dà conto della partecipazione telematica di uno o più partecipanti e segue l'ordinaria procedura di pubblicazione e conservazione, prevista per gli atti deliberativi del Comune;

Il presente provvedimento è notificato al Segretario Generale ed a tutti i Responsabili di Settore.

12 MAR 2020



IL SINDACO

f.to ing. Francesco LUPOLI

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Francesco Lupoli", written over the typed name.